

DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020

508/2020/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIME ALTERNATIVO DEGLI IMPIANTI
ESSENZIALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1136^a riunione del 1 dicembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 428/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 428/2020/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione) del 9 novembre 2020, prot. Autorità 36437, di pari data (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione) del 9 novembre 2020, prot. Autorità 36443, di pari data (di seguito: comunicazione EP);
- la comunicazione di EP Produzione del 9 novembre 2020, prot. Autorità 31971, 36444, di pari data.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65.bis definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa;

- nell'ambito del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con la deliberazione 428/2020/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2021;
- il comma 63.4 prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria eventuale intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- con la comunicazione Enel, Enel Produzione ha manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente;
- per quanto sopra, con riferimento a un dato aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva terziaria, le quantità di potenza di riserva terziaria indifferenziata che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65.bis.7 possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che eccedono gli impegni comunicati dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 e che, contestualmente, sono relative a impianti soggetti a vincoli diversi da quelli previsti dal regime alternativo; la considerazione delle ulteriori quantità di potenza è finalizzata non solo a stimare correttamente le quantità che saranno oggetto di contratto tra Terna e gli utenti del dispacciamento interessati, ma soprattutto a limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente del dispacciamento inciso dalla disciplina sull'essenzialità per la sicurezza del sistema elettrico;
- con riferimento all'anno 2021, le quantità di potenza di riserva terziaria indifferenziata che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65.bis.7 risultano pari

alle quantità di potenza comunicate dall’Autorità ai sensi del comma 65.bis.3; ciò in quanto gli impianti soggetti a vincoli diversi da quelli previsti dal regime alternativo non presentano quantità di potenza in eccesso rispetto agli impegni comunicati dall’Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 in relazione agli impianti medesimi (di seguito: quantità di potenza in eccesso).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in relazione alla capacità essenziale per la quale EP Produzione ha manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all’articolo 65.bis per l’anno 2021, detto utente, con la comunicazione EP, ha evidenziato alcuni vincoli tecnici della capacità sopra menzionata (di seguito: vincoli tecnici della capacità di EP) che impediscono l’implementazione dei profili quantitativi di impegno indicati negli allegati alla deliberazione 428/2020/R/eel dedicati a EP Produzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare gli Allegati B e B1 alla deliberazione 428/2020/R/eel, al fine di tenere conto dell’adesione parziale di Enel Produzione al regime alternativo, mantenendo inalterate, tuttavia, le ipotesi circa la programmazione del parco produttivo, data l’assenza di quantità di potenza in eccesso;
- modificare gli Allegati D e D1 alla deliberazione 428/2020/R/eel, per considerare i vincoli tecnici della capacità di EP Produzione e rendere così implementabili i profili quantitativi di impegno

DELIBERA

1. di rideterminare i valori assunti, con riferimento all’anno solare 2021, dai parametri tecnico-economici dei contratti, di cui all’articolo 65.bis, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati B e B1, per Enel Produzione S.p.A., e negli Allegati D e D1, per EP Produzione S.p.A.;
2. di sostituire gli Allegati B, B1, D e D1 alla deliberazione 428/2020/R/eel con gli Allegati B, B1, D e D1 di cui al presente provvedimento;
3. di trasmettere gli Allegati B, B1, D e D1 di cui al presente provvedimento a Terna, ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5;
4. di trasmettere gli Allegati B e B1 di cui al presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A.;
5. di trasmettere gli Allegati D e D1 di cui al presente provvedimento a EP Produzione S.p.A.;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, ad eccezione degli Allegati B, B1, D e D1, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini